



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PERUGIA

Perugia - Piazza Matteotti, 1 – Tel. 075.5405440 – 5713 - 5471 - 5442 - 5472
Mail: tribunale.perugia@giustizia.it – PEC: prot.tribunale.perugia@giustiziacert.it

Prot. N.

3278/2020

Al Signor Presidente dell'Ordine degli Avvocati

di Perugia

di Terni

di Spoleto

Oggetto: DEPOSITO ATTI PENALI tramite PEC (art. 24 D.L. 28 ottobre 2020 n.137)
ORARIO di PERVENIMENTO e DEPOSITO in CANCELLERIA

L'art. 24 del D.L. 137/2020 ha dato facoltà ai difensori di depositare via PEC, a pieno valore legale, qualunque atto, documento ed istanza e comunque denominata; con provvedimento del 9/11/2020 DGSIA ha indicato quali sono le PEC "a valore legale": al Tribunale di Perugia ne è stata assegnata una sola: depositoattipenali.tribunale.perugia@giustiziacert.it.

L'art. 24 sopra citato ha anche stabilito che "ai fini dell'attestazione del deposito degli atti da parte dei difensori" inviati tramite PEC, il personale di cancelleria "provvede ad annotare (...) la data di ricezione", con ciò intendendo "la data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'Ufficio": è questo un dato "storico", desumibile e verificabile dal sistema informatico. Il DM 21 febbraio 2011 n.44 all'art. 2 definisce infatti la posta elettronica certificata "il sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici".

Questione diversa – e di stretta rilevanza processuale – è quella legata all'orario di pervenimento dell'atto destinato al Tribunale Penale, non potendo applicarsi le disposizioni dell'art. 16 bis comma 7 del DL 18 ottobre 179 che disciplina il processo civile telematico e dispone la tempestività del deposito "quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza".

In assenza di diversa e specifica disposizione dettata per il deposito telematico degli atti nel settore penale, deve intendersi applicabile l'art. 13 comma 3 del DM 21 febbraio 2011 n. 44 - "Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti

dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24".

La norma in parola stabilisce che **quando la ricevuta di avvenuta consegna è rilasciata dopo le ore 14:00, il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo.**

Dà ciò discende, sul piano operativo ed alla luce delle disposizioni contenute del DL 137/2020, che la Cancelleria annoterà la ricezione dell'atto inoltrato tramite PEC con riferimento al giorno del pervenimento nel dominio giustizia, ma il DEPOSITATO in CANCELLERIA sarà determinato dall'orario di arrivo.

Conclusivamente, alla luce dell'attuale quadro normativo di riferimento, si precisa che:

- tutti gli atti, i documenti e le istanze inoltrate a valore legale sulla PEC depositoattipenali.tribunale.perugia@giustiziacert.it si considerano depositati in cancelleria nel giorno del pervenimento se questo avviene prima delle ore 14:00;
- tutto ciò che perviene dopo le ore 14:00, si considera depositato in cancelleria il giorno feriale immediatamente successivo.

Si prega di dare la massima diffusione tra gli iscritti.


Distinti saluti

Perugia, 17 novembre 2020

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

DEL TRIBUNALE

D.ssa Valeria Pini



Il Presidente del Tribunale

Mariella Roberti

